SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 295)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1979

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, recante modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento in rassegna si colloca nell'ambito degli indirizzi di politica tributaria cui si ispirano le misure fiscali introdotte nella legge finanziaria per il 1980.

Giova qui ricordare che il duplice obiettivo della riduzione dell'area di evasione e delle forme di erosione della base imponibile nonchè dell'alleggerimento del carico fiscale a beneficio di tutti i contribuenti ed in particolare dei lavoratori dipendenti non può essere disgiunto da disposizioni che in concreto mantengano costante il volume del gettito in materia di talune imposte di fabbricazione e di consumo o lo assicurino laddove la carenza di normativa impositiva evidenzi la necessità di disporre in tal senso.

Va ricordato a questo riguardo che le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla birra sono immutate dall'anno 1976 (decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249). La mancanza di ulteriori congrui aumenti ha determinato, in termini reali, una contrazione del gettito derivante dall'applica-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

zione dei detti tributi, per effetto dell'inflazione che, in base ai dati ISTAT, dal 1976 ad oggi può calcolarsi in misura del 60 per cento circa. Pertanto, per adeguare il gettito alla situazione attuale, occorre proporzionalmente aumentare le aliquote d'imposta gravanti sul detto prodotto.

In tal senso, con l'articolo 1 viene elevata da lire 600 a lire 1.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla birra.

Sulla birra importata il grado saccarometrico deve essere determinato mediante analisi in quanto si tratta non di mosto bensì di prodotto finito e parzialmente fermentato. Con lo stesso articolo, peraltro, si assoggettano all'imposizione anche i succedanei della birra.

Con l'articolo 2 si stabilisce l'applicazione delle nuove misure d'imposta e sovrimposta di confine anche per la birra che abbia già assolto il tributo vigente precedentemente e che si trovi, alla data di entrata in vigore del decreto, in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti. Lo stesso articolo fa obbligo al possessore del prodotto di fare denuncia, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, delle quantità possedute entro i primi dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.

Poichè l'aliquota d'imposta si applica sul mosto, vengono altresì stabilite le detrazioni, sul volume effettivamente accertato, variabili percentualmente a seconda dello stato delle giacenze (da mosto a prodotto già confezionato).

L'articolo 3 riguarda il pagamento del tributo sulle giacenze di birra e l'applicazione dell'indennità di mora e degli interessi per le somme non versate tempestivamente, secondo le disposizioni di cui ad decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286, ed al decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388.

L'articolo 4 stabilisce le penalità per le tardive o inesatte denunce delle giacenze di birra.

L'articolo 5 dispone che l'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e sulle farine di banane, istituita con la legge 9 ottobre 1964, n. 986, viene stabilita nella misura di lire 350 per ogni chilogrammo di banane fresche e nella misura di lire 1.000 per ogni chilogrammo di banane secche e per ogni chilogrammo di farina di banane.

Il previsto aumento dell'imposta è giustificato da motivi perequativi che impongono di ritoccare le attuali misure dell'imposta che si ritengono inadeguate per i noti effetti inflazionistici che comportano nel tempo la contrazione del gettito dei tributi ove questi non vengano periodicamente aggiornati. Va ricordato che l'imposta, con la legge istitutiva del 1964, venne fissata nella misura di lire 70 per chilogrammo di banane fresche e di lire 350 per chilogrammo di banane secche o di farina di banane. Tali misure vennero elevate, una prima volta, con il decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, a lire 90 per chilogrammo per le banane fresche, lasciandosi invariata l'imposta di lire 350 per le banane secche e la farina di banane; successivamente, con il decreto-legge (non convertito) 27 agosto 1970, n. 621, l'imposta venne fissata nella misura di lire 110 per chilogrammo soltanto per le banane fresche, lasciandosi sempre immutata la precedente misura dell'imposta relativa alle banane secche e alla farina di banane; con legge 18 dicembre 1970, n. 1035, l'imposta venne confermata nella misura di lire 110 per chilogrammo solo per le banane fresche, nulla innovandosi per gli altri tipi di banane. Da ultimo, il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, fissò le misure attualmente vigenti in lire 250 per chilogrammo di banane fresche ed in lire 800 per chilogrammo di banane secche e per chilogrammo di farina di banane.

Con l'articolo 6 viene istituita una imposta di fabbricazione sui tubi catodici usati per gli apparecchi televisivi a colori.

L'imposta è fissata in lire 75.000 per la fabbricazione di ogni tubo catodico di produzione nazionale. È anche prevista l'applicazione di una corrispondente sovrimposta di confine — fissata nella stessa misura di lire 75.000 per ogni esemplare — per i tubi catodici, da usare per le televisioni a colori, sia nel caso che vengano importati come pezzi staccati a sè stanti sia anche quando i predetti tubi importati risultino montati nel Paese di provenienza sui televisori a colori, a nulla influendo, ai fini della applicazione della predetta sovrimposta di confine, che i detti televisori a colori contenenti i tubi catodici non siano completi di tutti gli altri pezzi occorrenti per il loro funzionamento.

Con i successivi articoli del decreto (dall'articolo 7 all'articolo 18) vengono stabilite le consuete disposizioni che disciplinano l'accertamento, la denuncia delle giacenze, la riscossione e i rimborsi relativi al tributo, nonchè le norme concernenti le sanzioni previste a carico dei trasgressori, eccetera.

Il complesso delle disposizioni consente di realizzare un maggior gettito annuo complessivo calcolato in lire 160 miliardi.

L'articolo 19, infine, stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento che si è ritenuto di emanare nella forma del decreto-legge stante l'urgenza, insita nella natura stessa delle misure adottate, che queste trovino immediata applicazione.

Del decreto-legge sopra illustrato si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478: « Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di una imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori ».

Decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 269 del 1° ottobre 1979* (*).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1° febbraio 1978, n. 20;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare alcune misure urgenti in materia fiscale per modificare il regime fiscale sulla birra e sulle banane, nonchè per istituire una imposta di fabbricazione sui tubi catodici per i televisori a colori;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 600 a lire 1.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico

(*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 4 ottobre 1979.

delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto della importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerate come birra anche i suoi succedanei.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con il precedente articolo 1 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

A tale uopo il possessore del prodotto a norma del precedente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro i primi dieci giorni successivi alla data predetta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato:

a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;

b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;

d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;

e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

f) 1,70 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

Art. 3.

I maggiori tributi dovuti in base all'articolo 2 del presente decreto debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennità di mora del sei per cento. Detta indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nelle misure stabilite dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388.

Art. 4.

Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 2 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro 5 giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dallo stesso articolo 2.

Art. 5.

L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di lire 350 per chilogrammo di banane fresche e nella misura di lire 1.000 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

Art. 6.

È istituita un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori nella misura di lire 75.000 per ciascun esemplare.

Sui tubi catodici importati isolatamente o montati su televisori a colori, ancorchè incompleti, è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Art. 7.

Ai fini della classificazione dei prodotti indicati nell'articolo 6 si tiene conto dei criteri contenuti nella tariffa dei dazi doganali di importazione.

Per la risoluzione delle contestazioni e delle controversie sulla classificazione dei prodotti medesimi, sorte in sede di accertamento dell'imposta di fabbricazione, si applica la stessa procedura stabilita dal Titolo II, Capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; in deroga a detta procedura, nel caso di ricorso al mezzo di risoluzione di cui all'articolo 65 del citato testo unico, gli adempimenti demandati alla dogana sono affidati al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e le relative decisioni sono adottate dal Capo di tale ufficio.

Art. 8.

Chiunque intenda fabbricare i prodotti di cui all'articolo 6 deve farne denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio almeno sessanta giorni prima di iniziare la lavorazione.

L'ufficio tecnico, ricevuta la denuncia e verificati gli impianti, rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto nella misura fissa di lire cinquantamila.

Il versamento del diritto di licenza deve essere effettuato presso la competente sezione provinciale di tesoreria.

La licenza è valida per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata ed è rinnovata con il pagamento del relativo diritto annuale.

Il diritto deve essere versato nei quindici giorni che precedono l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Le modificazioni degli impianti o dei sistemi produttivi che comportano un aumento effettivo della produttività debbono essere preventivamente approvate dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione, deve, dieci giorni prima, presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione di lavoro.

Art. 9.

Il fabbricante ha l'obbligo di tenere i registri che gli vengono prescritti dall'Amministrazione finanziaria.

I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti a vigilanza fiscale permanente o saltuaria, secondo le determinazioni da adottarsi motivatamente dalla stessa Amministrazione. Questa ha facoltà, in qualsiasi momento, di ispezionare le registrazioni e le contabilità, di eseguire verifiche e riscontri, di applicare agli apparecchi e ai meccanismi bolli e suggelli e di prescrivere a spese del fabbricante, le opere e le misure che riterrà necessario per una efficace tutela degli interessi fiscali.

Ove sia ritenuta necessaria la vigilanza permanente, il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso del personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento, i locali occorrenti per l'ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo all'attrezzatura ed arredamento nonchè alla pulizia, illuminazione, riscaldamento e fornitura dei servizi essenziali.

Le spese per la vigilanza sono a carico delle ditte interessate.

Art. 10.

I prodotti finiti di cui all'articolo 6 devono essere accertati per quantità e sono estratti dal deposito di fabbrica o dagli altri depositi soggetti a vigilanza finanziaria, previo pagamento del tributo da effettuarsi dal fabbricante o dal titolare del deposito direttamente presso la competente sezione di tesoreria provinciale o, nei casi consentiti, con bolletta di cauzione.

Sui tubi catodici esportati isolatamente o montati su televisori a colori, ancorchè incompleti, è abbuonata l'imposta di fabbricazione.

Se tali prodotti sono esportati dopo che è stato assolto il tributo, la restituzione dell'imposta è accordata con l'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 11.

Il fabbricante deve prestare una cauzione pari al cinque per cento dell'imposta corrispondente alla quantità massima dei prodotti che intende detenere nei locali di fabbrica.

Resta salva l'applicazione della disposizione dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Art. 12.

Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamento abbuonate o restituite, nonchè le indennità di mora e le somme accessorie sono riscosse dal ricevitore doganale con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639; all'atto di ingiunzione emesso, a norma del predetto testo unico, può farsi opposizione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data dell'eseguita notificazione.

Il diritto dello Stato al recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

La prescrizione per l'azione del recupero della imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto è divenuto definitivo.

Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta nonchè per il pagamento della multa e delle spese dovute dal colpevole e dal responsabile civile ha privilegio sui prodotti, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti nelle fabbriche od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale anche se di proprietà di terzi ed è preferito ad ogni altro credito.

Il fabbricante ha diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata, purchè ne faccia domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento ed esibisca la quietanza di tesoreria relativa al pagamento medesimo; il diritto al rimborso si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

Art. 13.

Nel caso di distruzione o di perdita dei prodotti esistenti nei depositi di fabbrica o negli altri depositi soggetti a vigilanza finanziaria o trasportati con bolletta di cauzione è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine quando sia provato che la perdita o la distruzione è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo.

Art. 14.

Chiunque fabbrica i prodotti previsti nell'articolo 6 senza la licenza fiscale prescritta dal precedente articolo 8 è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispon-

dente ai prodotti già ottenuti o ottenibili dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.

Chiunque sottrae con qualunque mezzo i prodotti all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito con la multa non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

Per le differenze di qualità e di quantità riscontrate in confronto alle bollette di cauzione si applica a carico dei responsabili la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione.

Le lavorazioni eseguite in tempi diversi da quelli specificati nelle dichiarazioni di lavoro sono punite con la multa da lire duecentomila a lire un milione nonchè con multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

Chiunque non tiene o tiene irregolarmente i registri prescritti dalla Amministrazione è punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000.

Chiunque manomette o altera i congegni, i bolli e i sigilli posti dall'Amministrazione, è punito ai sensi dell'articolo 349 del codice penale. Se la manomissione o alterazione è resa possibile o comunque agevolata per colpa di chi ha in custodia la cosa, si applica la pena prevista dall'articolo 350 del codice penale.

Il fabbricante che omette il pagamento del diritto di licenza o lo effettua oltre il termine di cui all'articolo 8 è punito con la pena pecuniaria da una a tre volte l'ammontare del diritto stesso.

Art. 15.

Chiunque, in qualsiasi modo, ostacola l'accesso degli ufficiali ed agenti di polizia tributaria e dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, nei locali ove si fabbricano o si detengano i prodotti di cui al precedente articolo 6 è punito con la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila, salvo che il fatto costituisca reato.

Per i reati previsti dal precedente articolo 14 il tentativo è punito con le stesse pene del reato consumato.

Gli apparecchi, i meccanismi, le attrezzature nonchè i mezzi di trasporto adoperati per commettere la frode, i prodotti ed i materiali oggetto della violazione sono soggetti a confisca ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Le disposizioni concernenti la confisca e le misure delle multe sono stabilite in deroga agli articoli 240 e 24 del codice penale.

L'accertamento delle violazioni compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

Qualsiasi altra violazione delle disposizioni concernente l'applicazione dell'imposta di fabbricazione di cui all'articolo 6 è punita con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

Art. 16.

I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fabbricano i prodotti indicati nell'articolo 6 devono presentare la denuncia di cui all'articolo 8 entro trenta giorni dalla predetta data.

Il fabbricante che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detiene nei locali di fabbrica i prodotti di cui al comma precedente deve farne denuncia all'ufficio delle imposte di fabbricazione entro trenta giorni dalla data suindicata, specificando la quantità e la qualità dei prodotti finiti. La denuncia deve essere presentata insieme a quella prevista dal primo comma.

In caso di inosservanza delle disposizioni dei precedenti commi si applica la sanzione della pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono alla liquidazione dell'imposta sulle giacenze ed a notificarla al denunciante. Questi, entro venti giorni dalla ricevuta notifica, deve provvedere al pagamento mediante versamento alla competente sezione provinciale di tesoreria.

Si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente articolo 3.

Art. 17.

Il pagamento dell'imposta sui prodotti di cui all'articolo 6 giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e denunciati ai sensi dell'articolo precedente, può essere sospeso fino al centoventesimo giorno dalla data stessa per quei prodotti che nella denuncia siano stati espressamente dichiarati come destinati alla esportazione.

La spedizione all'estero dovrà essere preventivamente notificata all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione cui è stata presentata la denuncia. L'abbuono dell'imposta sospesa verrà concesso allorquando sarà fornita la prova che la merce è stata esportata entro il termine di cui al precedente comma. Tale prova sarà data mediante la bolletta doganale di esportazione e copia della fattura di vendita, vidimata dalla dogana, nella quale la merce deve risultare descritta in modo da potersi identificare per quella indicata nella denuncia.

Il diritto all'abbuono deve, a pena di decadenza, essere fatto valere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme di attuazione delle disposizioni concernenti la disciplina della imposta di fabbricazione di cui al precedente articolo 6.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Genova, addì 1° ottobre 1979.

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — ANDREATTA — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO